



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1389 SEDUTA DEL 28/12/2023

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2022 e relativo piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016. Relazione sull'attuazione delle azioni previste dai precedenti piani di razionalizzazione e dalla revisione straordinaria.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Assente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Assente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 30 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

Allegato n.1.

Allegato n. 2.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2022 e relativo piano di razionalizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016. Relazione sull’attuazione delle azioni previste dai precedenti piani di razionalizzazione e dalla revisione straordinaria.”** e la conseguente proposta di Presidente Donatella Tesei;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. **DI APPROVARE** i seguenti esiti della revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Umbria alla data del 31.12.2022, come risultanti dalle schede allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1):
 1. **Gepafin Spa (Dir_1 – Ind_5):** mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) da realizzarsi entro il 31.12.2024;
 2. **Sviluppumbria Spa (Dir_2):** mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) da realizzarsi entro il 31.12.2024;
 3. **3A Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria Scarl (Dir_3 – Ind_6):** mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) da realizzarsi entro il 31.12.2024;
 4. **Umbria Tpl e mobilità Spa (Dir_4):** mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) da realizzarsi entro il 31.12.2024;
 5. **Puntozero Scarl (Dir_5 – Ind_7):** mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) da realizzarsi entro il 31.12.2024;
 6. **Quadrilatero Marche Umbria Spa (Ind_1):** mantenimento della partecipazione con richiesta a Sviluppumbria Spa di proporre, nei primissimi giorni dell’anno 2024, quale azione di razionalizzazione e previa condivisione con la Regione Umbria e con i soci, a Quadrilatero Marche Umbria Spa indirizzi per il contenimento dei costi di funzionamento declinati coerentemente con la tipologia dell’attività e delle finalità della partecipazione e di attivare le conseguenti azioni di monitoraggio e controllo estese anche alla più ampia situazione economico, finanziaria e patrimoniale, volte a prevenire/risolvere eventuali situazioni di crisi aziendali. L’azione di razionalizzazione in argomento dovrà realizzarsi entro il 31.12.2024;

7. **Sase Spa (Ind_2)**: mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) da realizzarsi entro il 31.12.2024;
 8. **Umbriafiore Spa (Ind_3)**: mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) da realizzarsi entro il 31.12.2024;
 9. **Istituto clinico tiberino Spa (Ind_4)**: mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) da realizzarsi entro il 31.12.2024;
2. **DI DARE ATTO** che la decisione del mantenimento delle partecipazioni societarie ha trovato idonea motivazione nelle risultanze dell'analisi economico-finanziaria delle società controllate effettuata sulla base dei dati delle semestrali e dei rispettivi forecast 2023, le quali non hanno rilevato criticità particolari riportando una situazione di equilibrio economico-finanziario;
 3. **DI SPECIFICARE** che il Piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) L.F. di Umbria TPL e mobilità Spa, il Piano di risanamento e sviluppo 2022-2024 di Sase Spa e il Business plan 2023-2027 di Istituto clinico tiberino Spa rappresentano ulteriori strumenti di supporto alla predetta analisi economico-finanziaria e che, con riferimento alle società partecipate indirettamente per il tramite di Gepafin Spa, le previsioni del contratto di vendita a termine di quota sociale e i relativi patti parasociali garantiscano pienamente l'attività di monitoraggio da parte di Gepafin Spa della situazione economico-finanziaria delle società finanziate e della redditività del finanziamento concesso;
 4. **DI DARE ATTO**, altresì, che l'adozione dell'azione di razionalizzazione finalizzata al contenimento dei costi di funzionamento di cui alla lett. f) dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 ha trovato idonea motivazione sia nelle predette risultanze dell'analisi economico-finanziaria delle società controllate, sia negli esiti della verifica, seppur in via previsionale sulla base dei forecast 2023, del raggiungimento degli obiettivi di cui alle DGR n. 125/2023 e n. 416/2023 e in quelli dello studio di spending review anni 2019/2023, che sono stati caratterizzati da un'attenta disamina dei costi specifici di funzionamento di ogni singola società partecipata;
 5. **DI DARE ATTO**, inoltre, che si è prevista l'adozione dell'azione di razionalizzazione finalizzata al contenimento dei costi di funzionamento di cui alla lett. f) dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 per tutte le società partecipate, declinata coerentemente con la tipologia dell'attività e delle finalità della partecipazione, in quanto ritenuta fondamentale al fine di garantire una gestione ispirata ai principi di efficienza, efficacia ed economicità da parte di queste ultime;
 6. **DI EVIDENZIARE** che Regione Umbria potrà beneficiare di una gestione ispirata ai principi di efficienza, efficacia ed economicità da parte delle società partecipate sia per l'impatto degli eventuali squilibri economico-finanziari sul proprio bilancio, sia per il fatto che, soprattutto con riferimento alle società che operano in regime di in house providing, è tenuta a corrispondere un corrispettivo previsto per le prestazioni svolte tale da consentire la copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti;
 7. **DI RICHIEDERE** a Gepafin Spa di svolgere anche nei confronti delle società in cui gli interventi sul capitale di rischio sono stati realizzati a valere sui mezzi propri un'attività di monitoraggio della situazione economico-finanziaria delle società finanziate e della redditività del finanziamento concesso con caratteristiche simili a quelle previste per le società in cui gli interventi sul capitale di rischio sono stati realizzati tramite i Fondi per investimenti in capitale di rischio;
 8. **DI RICHIEDERE**, altresì, a Gepafin Spa di proporre, nei primissimi giorni dell'anno 2024, quale azione di razionalizzazione e previa condivisione con la Regione Umbria e con i soci, alle società da questa partecipate indirizzi per il contenimento dei costi di funzionamento declinati coerentemente con la tipologia dell'attività e delle finalità della partecipazione e di attivare le

conseguenti azioni di monitoraggio e controllo estese anche alla più ampia situazione economico, finanziaria e patrimoniale, volte a prevenire/risolvere eventuali situazioni di crisi aziendali;

9. **DI DARE ATTO** che in occasione della revisione periodica di cui alla DGR n. 1380/2022 si è provveduto, con riferimento all'individuazione di eventuali azioni di razionalizzazione di cui alla lettere c) e g) dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 (*"partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali"*), ad un'analisi delle funzioni esternalizzate dalla Regione Umbria non solo verso le società partecipate direttamente e indirettamente ma anche verso i vari organismi ed enti strumentali, individuando Umbraflor quale ente candidato ad un'eventuale incorporazione in 3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Scarl;
10. **DI CONFERMARE**, in occasione della presente revisione periodica, i risultati della suddetta analisi non ravvisandosi la necessità di ulteriori rideterminazioni;
11. **DI DARE ATTO**, infine, che gli esiti della revisione di cui al punto precedente derivano dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175/2016;
12. **DI APPROVARE** la "Relazione sull'attuazione dei precedenti Piani di razionalizzazione di cui agli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 175/2016", allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2);
13. **DI DARE MANDATO** alla Dirigente del Servizio *Indirizzo e controllo società partecipate agenzie ed enti strumentali* a porre in essere gli atti necessari a dare esecuzione al presente deliberato;
14. **DI COMUNICARE** gli esiti della ricognizione ordinaria e la "Relazione sull'attuazione dei precedenti Piani di razionalizzazione di cui agli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 175/2016", di cui al presente atto, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico istituita presso il dipartimento del Tesoro, secondo le modalità da ciascuna stabilite, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2022 e relativo piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016. Relazione sull'attuazione delle azioni previste dai precedenti piani di razionalizzazione e dalla revisione straordinaria.

Premesso che con D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 avente ad oggetto "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*", modificato e integrato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017, è stata disciplinata la materia delle società a partecipazione pubblica, con particolare riguardo alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Preso atto, altresì, che l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che, nell'ambito dei limiti di cui al punto precedente, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto elencate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

Preso atto, inoltre, che, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016:

- il comma 3 prevede che "al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse...";
- il comma 6 fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'art. 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;
- il comma 7 ammette le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di

impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- il comma 8 fa salva la possibilità di costituire, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 297/1999, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'art. 6, comma 9, della L. n. 240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e, per le università, le società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- il comma 9 bis fa salva, nel rispetto della disciplina europea, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;
- il comma 9 ter fa salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1% del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'art. 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima;
- il comma 9 quater prevede che le disposizioni dell'art. 4 non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari;

Preso atto, infine, che, dell'art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016:

- il comma 2 dispone che l'art. 4 del medesimo decreto non è applicabile alle società di cui all'allegato A allo stesso, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- il comma 6 esclude dall'applicazione delle disposizioni degli artt. 4, 17, 19 e 25 del D.Lgs. n. 175/2016 le società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992;
- il comma 6-bis esclude dall'applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 le società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4, comma 6 del medesimo decreto;
- il comma 12-bis esclude dall'applicazione del medesimo decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 159/2011, nonché la società di cui all'art. 7 del D.L. n. 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119/2016;
- il comma 12-sexies dispone che, in deroga all'art. 4 del medesimo decreto, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Visto che, secondo l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche, fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Visto che l'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 impone l'adozione di piani di razionalizzazione qualora le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

Richiamate, tra le altre:

- la DGR n. 1101 del 28.09.2017 avente ad oggetto “*Approvazione del piano di ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni regionali ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.*”;
- e, da ultimo, la DGR n. 1380 del 28.12.2022 avente ad oggetto “*Revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2021 e relativo piano di razionalizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016. Relazione sull’attuazione delle azioni previste dai precedenti piani di razionalizzazione e dalla revisione straordinaria.*”;

Dato atto che, con la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Umbria alla data del 31.12.2021, approvata con la predetta DGR n. 1380/2022, erano state assunte le seguenti decisioni:

Partecipazioni dirette

N.	Società	Esito Rilevazione
Dir_1	Gepafin Spa	Mantenimento con azioni di razionalizzazione di cui alle lett. f) e g), comma 2, art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 da realizzarsi entro il 31.12.2023. Per quanto riguarda l'azione di razionalizzazione di cui alla lett. c) è in corso lo studio di fattibilità della fusione per incorporazione di Sviluppumbria Spa in Gepafin Spa, in occasione della cui conclusione, prevista non oltre il mese di gennaio 2023, si potrà definire la possibilità di concreta realizzazione dell'azione di razionalizzazione individuata
Dir_2	Sviluppumbria Spa	
Dir_3	3A Parco tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Scarl	Mantenimento con azioni di razionalizzazione di cui alle lett. f) e g), comma 2, art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 da realizzarsi entro il 31.12.2023. Per quanto riguarda l'azione di razionalizzazione di cui alla lett. c), sarà necessario avviare uno studio di fattibilità della fusione per incorporazione di Azienda vivaistica regionale Umbraflor in 3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Scarl, in occasione della cui conclusione, prevista non oltre il mese di giugno 2023, si potrà definire la possibilità di concreta

		realizzazione dell'azione di razionalizzazione individuata
Dir_4	Umbria salute e servizi Scarl (oggi Puntozero Scarl)	Mantenimento con azioni di razionalizzazione di cui alle lett. f) e g), comma 2, art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 da realizzarsi entro il 31.12.2023
Dir_5	Umbria Tpl e mobilità Spa	

Partecipazioni indirette detenute tramite Gepafin Spa

Società	Esito Rilevazione
Sici Sgr Spa	Mantenimento della partecipazione con richiesta a Gepafin Spa, nei primissimi giorni dell'anno 2023, di proporre, quale azione di razionalizzazione e previa condivisione con i soci, alle società da questa partecipate indirizzi per il contenimento dei costi di funzionamento declinati coerentemente con la tipologia dell'attività e delle finalità della partecipazione e di attivare le conseguenti azioni di monitoraggio e controllo estese anche alla più ampia situazione economico, finanziaria e patrimoniale, volte a prevenire/risolvere eventuali situazioni di crisi aziendali
Afam Spa	
La Verde Collina Srl in liquidazione - in fallimento	
Consorzio Valtiberina produce Soc. cons. a rl	
Madonna delle Grazie Srl	
Agribosco Srl	
Ansaldo Fuel Cells Spa	
Beexlab Srl	
Bemax Italia Srl	
Frantoi oleari umbri Co. Srl in breve Cufrol Srl	
Eles Semiconductor Equipment Spa	
Eurocer Soc. coop. in liquidazione – in liquidazione coatta amministrativa	
Garofoli Spa	
GBM società cooperativa	
Incontro B Soc. coop. sociale	
Isendu Srl	
Joy Srl	
Litos Srl	
Menichetti Studio Srl	
Mysond Srl	
Sartoria Eugubina Srl	
Tecnokar Srl	
Tifast Srl	
Vipal Spa	

Partecipazioni indirette detenute tramite Sviluppumbria Spa

N.	Società	Esito Rilevazione
Ind_1	Quadrilatero Marche-Umbria Spa	Mantenimento della partecipazione con richiesta a Sviluppumbria Spa, nei primissimi giorni dell'anno 2023, di proporre, quale azione di razionalizzazione, da realizzarsi entro il 31.12.2023, e previa condivisione con i soci, a Quadrilatero Marche Umbria Spa indirizzi per il contenimento dei costi di funzionamento declinati coerentemente con la tipologia dell'attività e delle finalità della partecipazione e di attivare le conseguenti azioni di monitoraggio e controllo estese anche alla più ampia situazione economico, finanziaria e patrimoniale, volte a prevenire/risolvere eventuali situazioni di crisi aziendali
Ind_2	Sase Spa	Mantenimento con azioni di razionalizzazione di cui alle lett. f) e g), comma 2, art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 da
Ind_3	Umbriafiere Spa	

	realizzarsi entro il 31.12.2023
--	---------------------------------

Partecipazioni indirette detenute tramite l'Azienda Unità Sanitaria Locale (USL) 1 Umbria

N.	Società	Esito Rilevazione
Ind_4	Istituto Prosperius Tiberino Spa (oggi Istituto Clinico Tiberino Spa)	Mantenimento con azioni di razionalizzazione di cui alle lett. f) e g), comma 2, art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 da realizzarsi entro il 31.12.2023

Ritenuto ora necessario procedere, ai sensi del citato art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, con l'analisi dell'assetto complessivo delle società nelle quali la Regione Umbria detiene partecipazioni dirette e indirette alla data del 31.12.2022 e per le quali con DGR n. 1380/2022 si è deliberato il mantenimento;

Specificato che, con riguardo alle **partecipazioni dirette** detenute dalla Regione Umbria, si rappresenta quanto segue:

GEPAFIN SPA (Dir_1 – Ind_5)

Gepafin Spa è una società non quotata in mercati regolamentati, con sede in Perugia, iscritta all'Elenco Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 Testo Unico Bancario, con scopo sociale di concorrere alla realizzazione dei programmi regionali di sviluppo economico e sociale del territorio, operando, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni della Regione Umbria, a sostegno, in particolare, delle attività delle piccole e medie imprese con strumenti finanziari di qualsiasi natura ed attività connesse e strumentali. Gepafin Spa interviene anche in favore di privati gestendo misure specifiche e strumenti dedicati per l'acquisto della prima casa, prestiti sociali d'onore e anticipo stipendi a favore di dipendenti di imprese in crisi.

La Regione Umbria partecipa al capitale sociale direttamente per il 48,85% e indirettamente, per il tramite di Sviluppumbria Spa, per il 6,43% (92,30% quota di partecipazione della Regione Umbria in Sviluppumbria Spa x 6,97% quota di partecipazione di Sviluppumbria Spa in Gepafin Spa), esercitando così un controllo solitario con maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Rispetto alle previsioni dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 si evidenzia quanto segue.

Il Gruppo Gepafin è elencato nell'Allegato A del D.Lgs. n. 175/2016 e pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del predetto decreto, tutte le società incluse nel gruppo non sono soggette all'applicazione dell'art. 4 e di conseguenza dell'**art. 20, comma 2, lettera a)** sempre del medesimo decreto.

Con riferimento invece alle previsioni delle **lettere b), c), d), e), f), g)** si evidenzia quanto segue:

- **lettera b):** il numero medio dei dipendenti al 31.12.2022 è di 22, mentre il numero degli amministratori è di 5, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera c):** la Regione Umbria non possiede partecipazioni in società o non ha enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Gepafin Spa, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera d):** nel triennio precedente (2020/2022) Gepafin Spa ha conseguito un "fatturato" medio superiore ad un milione di euro (nel caso specifico si considerano le commissioni attive e gli interessi attivi e proventi assimilati), pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera e):** nei cinque esercizi precedenti (2018/2022) Gepafin Spa ha prodotto un risultato negativo solo nell'anno 2018, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera f):** in continuità con l'anno 2022 e in attuazione dell'azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento prevista dalla DGR n. 1380/2022, nell'anno 2023 è proseguita l'azione di indirizzo e controllo in tema di contenimento delle spese di funzionamento così come prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 e con DGR n. 125 del 07.02.2023 e DGR n. 416 del 26.04.2023 sono stati assegnati, previa condivisione tra i soci delle rispettive società, per il periodo 2023/2025, alle società controllate direttamente ed

indirettamente dalla Regione Umbria obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali, il cui raggiungimento dovrà essere verificato al termine dei rispettivi esercizi. Sulla base dell'analisi economico-finanziaria, effettuata attraverso la semestrale e il forecast 2023 trasmessi da Gepafin Spa, dalla quale si è riscontrata la previsione di chiusura dell'esercizio con un risultato d'esercizio positivo e nessun problema di cash flow e di liquidità, e considerati i risultati della verifica, in via previsionale sulla base del forecast 2023, del raggiungimento degli obiettivi di cui alle predette DGR n. 125/2023 e n. 416/2023 e quelli dello studio di spending review anni 2019/2023, si prevede con il presente atto l'azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento e si procederà, subito dopo l'adozione del presente atto, a determinare e assegnare alla Società, per il periodo 2024/2026 e previa condivisione con gli altri soci, gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali, in continuità con quelli previsti per il periodo 2023/2025, apportando eventuali adeguamenti che si dovessero rendere necessari per la tipologia della società in argomento e dell'attività svolta;

- **lettera g):** la Regione Umbria non ha riscontrato la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 in quanto non possiede partecipazioni in società o non ha enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Gepafin Spa, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;

Esiti della revisione periodica

Gli esiti della revisione periodica prevedono per Gepafin Spa il mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) da realizzarsi entro il 31.12.2024;

SVILUPPUMBRIA SPA (Dir_2)

Sviluppumbria Spa opera per lo sviluppo economico e la competitività del territorio in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione Umbria ed è società di partecipazione della Regione Umbria medesima nelle iniziative strategiche e funzionali allo svolgimento delle funzioni previste.

È a capitale interamente pubblico, di cui la Regione Umbria detiene una partecipazione diretta del 92,30%, e opera a favore della Regione stessa e degli altri soci pubblici in regime di *in house providing*, i quali esercitano sulla società in modo congiunto un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Nel corso dell'anno 2022 è stata attivata l'Unità di controllo analogo congiunto dei soci di Sviluppumbria Spa per l'esercizio del controllo analogo congiunto ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016.

Rispetto alle previsioni dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 si evidenzia quanto segue.

Il Gruppo Sviluppumbria è elencato nell'Allegato A del D.Lgs. n. 175/2016 e pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del predetto decreto, tutte le società incluse nel gruppo non sono soggette all'applicazione dell'art. 4 e di conseguenza dell'**art. 20, comma 2, lettera a)** sempre del medesimo decreto.

Con riferimento invece alle previsioni delle **lettere b), c), d), e), f), g)** si evidenzia quanto segue:

- **lettera b):** il numero medio dei dipendenti al 31.12.2022 è di 75,36, mentre il numero degli amministratori è di 1, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera c):** la Regione Umbria non possiede partecipazioni in società o non ha enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Sviluppumbria Spa, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera d):** nel triennio precedente (2020/2022) Sviluppumbria Spa ha conseguito un fatturato medio superiore ad un milione di euro, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;

- **lettera e)**: nei cinque esercizi precedenti (2018/2022) Sviluppumbria Spa non ha prodotto un risultato negativo in alcuno degli anni, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera f)**: in continuità con l'anno 2022 e in attuazione dell'azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento prevista dalla DGR n. 1380/2022, nell'anno 2023 è proseguita l'azione di indirizzo e controllo in tema di contenimento delle spese di funzionamento così come prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 e con DGR n. 125 del 07.02.2023 e DGR n. 416 del 26.04.2023 sono stati assegnati, previa condivisione tra i soci delle rispettive società, per il periodo 2023/2025, alle società controllate direttamente ed indirettamente dalla Regione Umbria obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali, il cui raggiungimento dovrà essere verificato al termine dei rispettivi esercizi. Sulla base dell'analisi economico-finanziaria, effettuata attraverso la semestrale e il forecast 2023 trasmessi da Sviluppumbria Spa, dalla quale si è riscontrata la previsione di chiusura dell'esercizio con un risultato d'esercizio positivo e nessun problema di cash flow e di liquidità, e considerati i risultati della verifica, in via previsionale sulla base del forecast 2023, del raggiungimento degli obiettivi di cui alle predette DGR n. 125/2023 e n. 416/2023 e quelli dello studio di spending review anni 2019/2023, si prevede con il presente atto l'azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento e si procederà, subito dopo l'adozione del presente atto, a determinare e assegnare alla Società, per il periodo 2024/2026 e previa condivisione con gli altri soci, gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali, in continuità con quelli previsti per il periodo 2023/2025, apportando eventuali adeguamenti che si dovessero rendere necessari per la tipologia della società in argomento e dell'attività svolta;
- **lettera g)**: la Regione Umbria non ha riscontrato la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 in quanto non possiede partecipazioni in società o non ha enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Sviluppumbria Spa, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;

Esiti della revisione periodica

Gli esiti della revisione periodica prevedono per Sviluppumbria Spa il mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) da realizzarsi entro il 31.12.2024;

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SCARL (Dir_3 – Ind_6)

3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Scarl, nel perseguimento della propria attività strumentale e di interesse generale del settore agricolo, agroalimentare, ambientale e forestale, favorisce l'attività di integrazione e aggregazione tra operatori pubblici e privati per la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico delle filiere agroalimentari, nonché svolge la certificazione ambientale e delle produzioni di qualità nell'ambito delle attività ritenute strettamente necessarie per le attività istituzionali che producono servizi di interesse generale della Regione Umbria e degli altri soci. La società è a capitale interamente pubblico, opera secondo il modello *in house providing* ed è soggetta alla direzione e coordinamento della Regione Umbria anche per il tramite di società ed enti da questa controllati. La Regione ed i soci pubblici partecipanti al capitale sociale esercitano un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi attraverso la Conferenza dei soci. La Regione Umbria partecipa al capitale sociale direttamente per il 23,234% e indirettamente, per il tramite di Sviluppumbria Spa, per il 52,505% (92,30% quota di partecipazione della Regione Umbria in Sviluppumbria Spa x 56,886% quota di partecipazione di Sviluppumbria Spa in 3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Scarl).

Rispetto alle previsioni dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 si evidenzia quanto segue.

3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Scarl fa parte del Gruppo Sviluppumbria elencato nell'Allegato A del D.Lgs. n. 175/2016 e pertanto ai sensi dell'art. 26, comma 2, del predetto decreto non è soggetta all'applicazione dell'art. 4 e di conseguenza dell'**art. 20, comma 2, lettera a)** sempre del medesimo decreto.

Con riferimento invece alle previsioni delle **lettere b), c), d), e), f), g)** si evidenzia quanto segue:

- **lettera b):** il numero medio dei dipendenti al 31.12.2022 è di 45,58, mentre il numero degli amministratori è di 1, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera c):** la Regione Umbria non possiede partecipazioni in società o non ha enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da 3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Scarl, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera d):** nel triennio precedente (2020/2022) 3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Scarl ha conseguito un fatturato medio superiore ad un milione di euro, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera e):** nei cinque esercizi precedenti (2018/2022) 3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Scarl non ha prodotto un risultato negativo in alcuno degli anni, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera f):** in continuità con l'anno 2022 e in attuazione dell'azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento prevista dalla DGR n. 1380/2022, nell'anno 2023 è proseguita l'azione di indirizzo e controllo in tema di contenimento delle spese di funzionamento così come prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 e con DGR n. 125 del 07.02.2023 e DGR n. 416 del 26.04.2023 sono stati assegnati, previa condivisione tra i soci delle rispettive società, per il periodo 2023/2025, alle società controllate direttamente ed indirettamente dalla Regione Umbria obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali, il cui raggiungimento dovrà essere verificato al termine dei rispettivi esercizi. Sulla base dell'analisi economico-finanziaria, effettuata attraverso la semestrale e il forecast 2023 trasmessi da 3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Scarl, dalla quale si è riscontrata la previsione di chiusura dell'esercizio con un risultato d'esercizio positivo e nessun problema di cash flow e di liquidità, e considerati i risultati della verifica, in via previsionale sulla base del forecast 2023, del raggiungimento degli obiettivi di cui alle predette DGR n. 125/2023 e n. 416/2023 e quelli dello studio di spending review anni 2019/2023, si prevede con il presente atto l'azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento e si procederà, subito dopo l'adozione del presente atto, a determinare e assegnare alla Società, per il periodo 2024/2026 e previa condivisione con gli altri soci, gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali, in continuità con quelli previsti per il periodo 2023/2025, apportando eventuali adeguamenti che si dovessero rendere necessari per la tipologia della società in argomento e dell'attività svolta;
- **lettera g):** la Regione Umbria non ha riscontrato la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 in quanto non possiede partecipazioni in società o non ha enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da 3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Scarl, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;

Esiti della revisione periodica

Gli esiti della revisione periodica prevedono per 3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Scarl il mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) da realizzarsi entro il 31.12.2024;

UMBRIA TPL E MOBILITÀ SPA (Dir_4)

Umbria Tpl e mobilità Spa opera ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. n. 37 del 18 novembre 1998 secondo il modello *in house providing*, svolge le funzioni di Agenzia unica per la mobilità ed il trasporto pubblico locale in modo prevalente a favore dei soci per il conseguimento delle loro finalità istituzionali ed esplica le proprie funzioni in attuazione delle previsioni contenute negli strumenti di programmazione di Regione, province e comuni e degli indirizzi dagli stessi enti impartiti, con particolare riguardo, tra gli altri, ai seguenti compiti:

- organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;
- gestione delle infrastrutture e del patrimonio funzionale alla erogazione dei servizi;
- gestione della mobilità complessiva, organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;
- indizione e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e conseguenti compiti di gestione, controllo, monitoraggio e verifica dei contratti di servizio stipulati;
- gestione del fondo regionale trasporti e delle risorse che gli enti locali vorranno individuare per i servizi aggiuntivi a quelli definiti ed individuati come minimi;
- supporto per la redazione ed elaborazione di progetti nel campo della tariffazione integrata, degli ITS (Intelligent Transport System) in relazione al TPRL;
- lo sviluppo di iniziative finalizzate a forme complementari di mobilità, tra le quali la progettazione, l'organizzazione e la gestione dei percorsi naturalistici, culturali e spirituali a piedi, in bicicletta o con mezzi di trasporto alternativi;
- forme complementari di mobilità;
- ogni altro compito, non in contrasto con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, che la Regione e gli enti locali richiedano.

La Regione ed i soci pubblici partecipanti al capitale sociale esercitano un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi. La Regione Umbria partecipa al capitale sociale direttamente per il 27,78%.

Rispetto alle previsioni dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 si evidenzia quanto segue:

- **lettera a):** l'attività svolta dalla società in argomento rientra nell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 in quanto finalizzata alla produzione di un servizio di interesse generale, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera b):** il numero medio dei dipendenti al 31.12.2022 è di 12, mentre il numero degli amministratori è di 1, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera c):** la Regione Umbria non possiede partecipazioni in società o non ha enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Umbria Tpl e mobilità Spa, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera d):** nel triennio precedente (2020/2022) Umbria Tpl e mobilità Spa ha conseguito un fatturato medio superiore ad un milione di euro, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera e):** nei cinque esercizi precedenti (2018/2022) Umbria Tpl e mobilità Spa non ha prodotto un risultato negativo in alcuno degli anni, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione (verifica facoltativa visto che Umbria Tpl e mobilità Spa svolge un servizio di interesse generale);
- **lettera f):** in continuità con l'anno 2022 e in attuazione dell'azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento prevista dalla DGR n. 1380/2022, nell'anno 2023 è proseguita l'azione di indirizzo e controllo in tema di contenimento delle spese di

funzionamento così come prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 e con DGR n. 125 del 07.02.2023 e DGR n. 416 del 26.04.2023 sono stati assegnati, previa condivisione tra i soci delle rispettive società, per il periodo 2023/2025, alle società controllate direttamente ed indirettamente dalla Regione Umbria obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali, il cui raggiungimento dovrà essere verificato al termine dei rispettivi esercizi. Sulla base dell'analisi economico-finanziaria, effettuata attraverso la semestrale e il forecast 2023 trasmessi da Umbria Tpl e mobilità Spa, dalla quale si è riscontrata la previsione di chiusura dell'esercizio con un risultato d'esercizio positivo e nessun problema di cash flow e di liquidità, e considerati i risultati della verifica, in via previsionale sulla base del forecast 2023, del raggiungimento degli obiettivi di cui alle predette DGR n. 125/2023 e n. 416/2023 e quelli dello studio di spending review anni 2019/2023, si prevede con il presente atto l'azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento e si procederà, subito dopo l'adozione del presente atto, a determinare e assegnare alla Società, per il periodo 2024/2026 e previa condivisione con gli altri soci, gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali, in continuità con quelli previsti per il periodo 2023/2025, apportando eventuali adeguamenti che si dovessero rendere necessari per la tipologia della società in argomento e dell'attività svolta;

- **lettera g):** la Regione Umbria non ha riscontrato la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 in quanto non possiede partecipazioni in società o non ha enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Umbria Tpl e mobilità Spa, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;

Esiti della revisione periodica

Gli esiti della revisione periodica prevedono per Umbria Tpl e mobilità Spa il mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) da realizzarsi entro il 31.12.2024;

PUNTOZERO SCARL (Dir_5 – Ind_7)

Puntozero Scarl è una società a totale capitale pubblico sottoscritto integralmente dalla Regione Umbria, dalle Agenzie e dagli Enti strumentali regionali, dalle Aziende Sanitarie, dai Comuni, dalle Province, dagli Enti e organismi pubblici da loro partecipati, nonché dagli Enti, Istituzioni scolastiche, dall'Università, dai Centri di ricerca pubblici e dagli organismi pubblici aventi sede o operanti nel territorio regionale e costituisce lo strumento organizzativo in house providing a cui i soci attribuiscono il compito di espletare servizi di interesse generale e di fornire beni e servizi indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dei suddetti enti. In tale ottica la Società è qualificata come "ente strategico regionale" e si pone quale strumento di sistema per la realizzazione delle strategie regionali volte al miglioramento della governance pubblica ed alla riorganizzazione dei processi di erogazione dei servizi ai cittadini. La società non ha scopo di lucro e in quanto consortile è finalizzata all'istituzione di una organizzazione e di una struttura condivisa a supporto e coordinamento delle attività istituzionali dei soci singolarmente e nel loro insieme, nonché all'innovazione del sistema sanitario regionale (SSR) e delle pubbliche amministrazioni umbre, anche al fine di conseguire efficienza operativa, evoluzione tecnologica ed economie di scala. Così come previsto dalla L.R. n. 13 del 2 agosto 2021, Puntozero Scarl risulta dalla fusione per incorporazione di Umbria digitale Scarl in Umbria salute e servizi Scarl avvenuta con efficacia dal 01.01.2022.

La Regione Umbria partecipa al capitale sociale direttamente per il 73,037247% e indirettamente per il tramite dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (IZSUM), dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU), dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 (AUSL 1), dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 (AUSL 2), dell'Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL), dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Umbria), dell'Azienda ospedaliera di Perugia, dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria" di Terni, tutti organismi,

soci di Puntozero Scarl, soggetti a controllo da parte della Regione Umbria, rispettivamente con le seguenti quote di partecipazione: IZSUM 0,000731%, ADISU 0,000731%, AUSL 1 1,36512%, AUSL 2 1,36512%, ARPAL 0,000731%, ARPA Umbria 0,000183%, Azienda ospedaliera di Perugia 1,364755%, Azienda ospedaliera "Santa Maria" di Terni 1,364755%. La Regione Umbria, insieme a tutti i soci, esercita un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi attraverso l'Unità di controllo analogo.

Rispetto alle previsioni dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 si evidenzia quanto segue:

- **lettera a):** l'attività svolta dalla società in argomento rientra nell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 in quanto finalizzata alla produzione di un servizio di interesse generale, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera b):** il numero medio dei dipendenti al 31.12.2022 è di 519, mentre il numero degli amministratori è di 1, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera c):** la Regione Umbria non possiede partecipazioni in società o non ha enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte dalla Umbria salute e servizi Scarl, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera d):** Puntozero Scarl nell'anno 2022 ha conseguito un fatturato di € 36.586.223,00 (anno di efficacia della fusione per incorporazione di Umbria digitale Scarl e in Umbria salute e servizi Scarl), pertanto la lettera d) non può essere applicata per assenza del fatturato medio del triennio; tuttavia, anche nel caso in cui per gli anni 2021 e 2020 si volesse considerare il fatturato di Umbria salute e servizi Scarl (€ 24.552.952,00 anno 2021, € 19.010.646,00 anno 2020), nel triennio precedente (2020/2022) il fatturato medio sarebbe superiore ad un milione di euro e pertanto non necessiterebbe la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera e):** Puntozero Scarl nell'anno 2022 non ha prodotto un risultato negativo (anno di efficacia della fusione per incorporazione di Umbria digitale Scarl e in Umbria salute e servizio Scarl), pertanto la lettera e) non può essere applicata per assenza di risultato d'esercizio con riferimento agli anni 2021/2018; tuttavia, anche nel caso in cui per gli anni 2021/2018 si volesse considerare il risultato d'esercizio di Umbria salute e servizi Scarl (€ 0,00 anno 2021, € 0,00 anno 2020, € 0,00 anno 2029, € 0,00 anno 2018), nei cinque esercizi precedenti (2018/2022) Puntozero Scarl/Umbria salute servizi Scarl non avrebbe prodotto un risultato negativo in alcuno degli anni e pertanto non necessiterebbe la previsione di un'azione di razionalizzazione (verifica facoltativa visto che Puntozero Scarl svolge un servizio di interesse generale);
- **lettera f):** in continuità con l'anno 2022 e in attuazione dell'azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento prevista dalla DGR n. 1380/2022, nell'anno 2023 è proseguita l'azione di indirizzo e controllo in tema di contenimento delle spese di funzionamento così come prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 e con DGR n. 125 del 07.02.2023 e DGR n. 416 del 26.04.2023 sono stati assegnati, previa condivisione tra i soci delle rispettive società, per il periodo 2023/2025, alle società controllate direttamente ed indirettamente dalla Regione Umbria obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali, il cui raggiungimento dovrà essere verificato al termine dei rispettivi esercizi. Sulla base dell'analisi economico-finanziaria, effettuata attraverso la semestrale e il forecast 2023 trasmessi da Puntozero Scarl, dalla quale si è riscontrata la previsione di chiusura dell'esercizio con un risultato d'esercizio positivo e nessun problema di cash flow e di liquidità, e considerati i risultati della verifica, in via previsionale sulla base del forecast 2023, del raggiungimento degli obiettivi di cui alle predette DGR n. 125/2023 e n. 416/2023 e quelli dello studio di spending review anni 2019/2023, si prevede con il presente atto l'azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento e si procederà, subito dopo l'adozione del presente atto, a determinare e assegnare alla Società,

per il periodo 2024/2026 e previa condivisione con gli altri soci, gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali, in continuità con quelli previsti per il periodo 2023/2025, apportando eventuali adeguamenti che si dovessero rendere necessari per la tipologia della società in argomento e dell'attività svolta;

- **lettera g):** la Regione Umbria non ha riscontrato la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 in quanto non possiede partecipazioni in società o non ha enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Puntozero Scarl, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;

Esiti della revisione periodica

Gli esiti della revisione periodica prevedono per Puntozero Scarl il mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) da realizzarsi entro il 31.12.2024;

Specificato altresì che, con riguardo alle **partecipazioni indirette** detenute dalla Regione Umbria, si rappresenta quanto segue:

Partecipazioni indirette detenute tramite Gepafin Spa

Dato atto che al 31.12.2022 Gepafin Spa detiene le seguenti partecipazioni con indicate le rispettive quote:

Società	Quota di partecipazione %
Sici Sgr Spa	14,00%
Afam Spa	4,18%
La Verde Collina Srl in liquidazione - in fallimento	38,65%
Logistica Umbra	0,65%
Consorzio Valtiberina produce Soc. cons. a rl	2,11%
Madonna delle Grazie Srl	10,00%
Beexlab Srl	1,30%
Bemax Italia Srl	12,50% (Il contratto è stato risolto il 21.04.2022 e la somma è stata riscossa il 19.06.2022, ma la formalizzazione del recesso alla Camera di Commercio non è ancora avvenuta)
Eles Semiconductor Equipment Spa	n.d. poiché quotata AIM
Eurocer Soc. coop. in liquidazione – in liquidazione coatta amministrativa	n.d.
Fail Società cooperativa	15,83%
Garofoli Spa	11,33%

GBM società cooperativa	n.d.
Incontro B Soc. coop. sociale	n.d.
Isendu Srl	2,98%
Joy Srl	1,79%
Litos Srl	25,19%
Mysond Srl	13,16%
Sartoria Eugubina Srl	38,47%
Tecnokar Srl	24,50%
Tifast Srl	1,55%

n.d.: non disponibile

nei confronti delle quali la Regione Umbria detiene partecipazioni non di controllo;

Rilevato che la Gepafin Spa partecipa all'Associazione Temporanea d'Imprese "Umbriainnova", aggiudicataria della gara d'appalto per il servizio di gestione dei fondi di Ingegneria finanziaria previsti dal POR FESR 2014-2020 – Regione Umbria e che tra i fondi costituiti sono presenti i Fondi per investimenti in capitale di rischio a favore di PMI;

Rilevato, altresì, che Gepafin Spa gestisce precedenti Misure aventi le medesime caratteristiche e che gli interventi sul capitale di rischio possono essere realizzati anche a valere sui mezzi propri, come accaduto per Sici Sgr Spa, La Verde Collina Srl, Consorzio Valtiberina produce Soc. cons. a rl, Madonna delle Grazie Srl e Afam Spa;

Precisato che le operazioni a valere sui Fondi per investimenti in capitale di rischio prevedono l'acquisizione, da parte di Gepafin Spa, di una partecipazione di minoranza in una PMI, la quale può essere detenuta temporaneamente e per un periodo non superiore a 10 anni e che la predetta acquisizione è effettuata prevedendo contestualmente le modalità di uscita dall'investimento;

Specificato che per le operazioni a valere sui Fondi per investimenti in capitale di rischio, l'uscita dall'investimento deve avvenire al prezzo di mercato e può prevedere rendimenti minimi e massimi coerenti con il rendimento atteso della partecipazione o può avvenire anche mediante disinvestimenti dilazionati nel tempo;

Specificato, altresì, che per le operazioni a valere sui Fondi per investimenti in capitale di rischio, negli accordi stipulati si prevede, nella maggior parte dei casi, che il prezzo di riacquisto non può essere né superiore né inferiore al costo sostenuto da Gepafin Spa per la sottoscrizione, maggiorato del rendimento dell'operazione, rendendo così indipendente dall'andamento economico-finanziario della partecipata il valore a favore di Gepafin Spa dell'uscita dell'investimento;

Viste le previsioni dei contratti stipulati per le operazioni a valere sui Fondi per investimenti in capitale di rischio che Gepafin Spa sottoscrive con i soci proponenti ogni qualvolta che acquisisce partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale sociale di piccole e medie imprese, le quali prevedono che tutte le clausole contrattuali e parasociali sono a tutela dell'interesse, riconosciuto essenziale, di Gepafin Spa alla permanenza del finanziamento;

Visti, altresì, i contenuti dei patti parasociali allegati ai predetti contratti che assistono le operazioni di partecipazione, i quali pur dovendosi adattare alla peculiarità di ciascuna operazione, prevedono, *inter alia*, che:

- qualsiasi modifica dello statuto della società finanziata può essere assunta solo dopo che sia stata preventivamente data a Gepafin Spa ampia e compiuta informativa per iscritto sul contenuto e sulle ragioni delle modifiche statutarie che si intendono apportare;
- la società finanziata, senza espressione di voto favorevole da parte di Gepafin Spa, non può essere scissa, incorporata, fusa con altra società;
- i soci si impegnano affinché la società finanziata non sia, fino a quando Gepafin Spa partecipa al capitale della medesima, posta in liquidazione volontaria o trasformata in società di persone;
- durante il periodo di durata del finanziamento di Gepafin Spa e quindi di permanenza di quest'ultima nella compagine sociale, la società finanziata non potrà distribuire dividendi;
- Gepafin Spa può richiedere di esprimere un componente dell'Organo amministrativo e uno dell'organo di controllo;

- i soci si impegnano nei confronti di Gepafin Spa affinché la società finanziata persegua ed attui il Programma delle Attività alla base del finanziamento, le cui modifiche dovranno essere concordate con i soci e con Gepafin Spa;
- i soci si impegnano a fare in modo che la società finanziata consenta a Gepafin Spa la più ampia facoltà di controllare l'andamento dell'attività sociale, nonché la progressiva realizzazione del Programma delle Attività, anche, laddove previsto, ispezionando i libri sociali, la documentazione contabile e chiedendo notizie e informazioni agli organi amministrativi, ai sindaci, ai dipendenti e ai consulenti;
- i soci si obbligano a far sì che la società finanziata fornisca a Gepafin Spa il budget annuale relativo all'esercizio in corso e, con cadenza semestrale, i dati informativi concernenti la gestione aziendale quali, ad esempio, quelli relativi agli investimenti, al fatturato, all'esposizione verso banche, ai crediti verso clienti ed ai debiti verso fornitori, al portafoglio ordini e alla situazione del personale;
- i soci si obbligano a far sì che, qualora nel corso dell'anno la redditività della società finanziata si discosti in modo significativo e in senso negativo dalla redditività prevista nei relativi budget, la società finanziata debba fornire a Gepafin Spa chiarimenti scritti motivati e documentati sulle cause degli scostamenti;

Viste le considerazioni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo dell'Umbria contenute nella Relazione sulla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018 dagli Enti pubblici della Regione Umbria (Deliberazione n. 25/2021/VSGO) con riferimento a Gepafin Spa e alle sue partecipate dirette, le quali prevedono la necessità di estendere la revisione della Regione Umbria a tutte le società partecipate indirettamente tramite Gepafin Spa individuando ogni prospettiva di razionalizzazione della gestione finalizzata all'eventuale predisposizione di un piano strutturato di contenimento dei costi;

Vista, altresì, la relazione allegata alla decisione di parificazione del Rendiconto generale della Regione Umbria esercizio finanziario 2020 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo dell'Umbria, la quale parimenti prevede che la Regione Umbria debba monitorare le vicende economiche-finanziarie della Gepafin Spa anche per quanto attiene la gestione delle partecipazioni indirette;

Vista, inoltre, la relazione allegata alla decisione di parificazione del Rendiconto generale della Regione Umbria esercizio finanziario 2021 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo dell'Umbria, nella quale si legge, tra l'altro: *“la natura e gli scopi delle suddette partecipazioni “equity” implica che Gepafin S.p.A. sia titolare di capitale di rischio in società con oggetti sociali estranei alle finalità istituzionali e non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, in proposito però va ribadito che il “gruppo Gepafin”, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del medesimo decreto, è sottratto dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 4”*;

Visto, infine, il Referto sull'esame del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni al 31.12.2021 adottato dalla Regione Umbria di cui alla Deliberazione n. 137/2023/VSG della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo dell'Umbria, nel quale si ribadisce che *“la natura e gli scopi delle suddette partecipazioni “equity” implica che Gepafin S.p.A. sia titolare di capitale di rischio in società con oggetti sociali estranei alle finalità istituzionali e non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, in proposito si precisa che il “gruppo Gepafin”, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del medesimo decreto, è stato sottratto dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 4”*;

Ritenuto che le predette previsioni del contratto di vendita a termine di quota sociale e i relativi patti parasociali garantiscano pienamente l'attività di monitoraggio da parte di Gepafin Spa della situazione economico-finanziaria delle società finanziate e della redditività del finanziamento concesso;

Ritenuto, tuttavia, di richiedere a Gepafin Spa di svolgere anche nei confronti delle società in cui gli interventi sul capitale di rischio sono stati realizzati a valere sui mezzi propri un'attività di monitoraggio della situazione economico-finanziaria delle società finanziate e della redditività del finanziamento concesso con caratteristiche simili a quelle previste per le società in cui gli interventi sul capitale di rischio sono stati realizzati tramite i Fondi per investimenti in capitale di rischio;

Ritenuto, altresì, di richiedere a Gepafin Spa di proporre, nei primissimi giorni dell'anno 2024, quale azione di razionalizzazione e previa condivisione con la Regione Umbria e con i soci, alle società da questa partecipate indirizzi per il contenimento dei costi di funzionamento declinati coerentemente con la tipologia dell'attività e delle finalità della partecipazione e di attivare le conseguenti azioni di monitoraggio e controllo estese anche alla più ampia situazione economico, finanziaria e patrimoniale, volte a prevenire/risolvere eventuali situazioni di crisi aziendali;

Partecipazioni indirette detenute tramite Sviluppumbria Spa:

GEPAFIN SPA (Dir_1) (Ind_5)

Oggetto di razionalizzazione nella parte relativa alle partecipazioni dirette.

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SCARL (Dir_3) (Ind_6)

Oggetto di razionalizzazione nella parte relativa alle partecipazioni dirette.

QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA (Ind_1)

Quadrilatero Marche Umbria Spa è una società pubblica di progetto controllata da Anas Spa (quota di partecipazione 92,382%), senza scopo di lucro, istituita il 6 giugno 2003 ai sensi del D.Lgs. n. 190/2002, così come modificato dal D. Lgs. n. 163/2006. I soci sono, oltre Anas Spa, Regione Marche (quota di partecipazione 2,858%), Sviluppumbria Spa (quota di partecipazione 2,400%), Provincia di Macerata (quota di partecipazione 1,016%), CCIAA Marche (quota di partecipazione 0,784%), CCIAA Umbria (quota di partecipazione 0,500%), Provincia di Perugia (quota di partecipazione 0,060%).

Quadrilatero Marche Umbria Spa è soggetta alla direzione e al coordinamento di Anas Spa che è azionista di controllo, il cui socio unico, con decorrenza gennaio 2018, è la holding Ferrovie dello Stato Italiane Spa e non più il Mef, pertanto si configura come società a partecipazione pubblica.

La società ha per oggetto, quale Soggetto Attuatore Unico, la realizzazione del progetto pilota denominato "Asse viario Marche Umbria e quadrilatero di penetrazione interna", infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale ai sensi della L. 21 dicembre 2021, n. 443.

Le attività societarie di progettazione e la realizzazione delle tratte stradali costituenti il sistema di viabilità di competenza di Anas Spa e degli enti territoriali interessati vengono svolte da Quadrilatero Marche Umbria Spa in nome proprio e per conto di Anas in forza di apposita convenzione e le infrastrutture viarie realizzate sono trasferite all'Anas.

La Società, in virtù della convenzione stipulata con ANAS, opera quale mandataria dei soci senza rappresentanza. Ciò caratterizza la struttura del bilancio della Società, la quale svolge in nome proprio e per conto dei soci le attività di realizzazione di opere infrastrutturali viarie che non costituiscono costi per la Società e pertanto non transitano nel conto economico.

La Regione Umbria partecipa al capitale sociale indirettamente, per il tramite di Sviluppumbria Spa, per il 2,2152% (92,30% quota di partecipazione della Regione Umbria nella Sviluppumbria Spa x 2,40% quota di partecipazione di Sviluppumbria Spa in Quadrilatero Marche Umbria Spa).

Rispetto alle previsioni dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 si evidenzia quanto segue.

Quadrilatero Marche Umbria Spa fa parte del Gruppo Anas elencato nell'Allegato A del D.Lgs. n. 175/2016 e pertanto ai sensi dell'art. 26, comma 2, del predetto decreto non è soggetta all'applicazione dell'art. 4 e di conseguenza dell'**art. 20, comma 2, lettera a)** sempre del medesimo decreto.

Con riferimento invece alle previsioni delle **lettere b), c), d), e), f), g)** si evidenzia quanto segue:

- **lettera b):** il numero medio dei dipendenti al 31.12.2022 è di 34,39, mentre il numero degli amministratori è di 5, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;

- **lettera c):** la Regione Umbria non possiede partecipazioni in società o non ha enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Quadrilatero Marche Umbria Spa, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera d):** nel triennio precedente (2020/2022) Quadrilatero Marche Umbria Spa non ha conseguito un fatturato medio superiore ad un milione di euro, tuttavia non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione per le motivazioni espresse nella DGR n. 1587 del 28.11.2018 e tuttora valide sulla base delle quali si è deciso per il mantenimento della partecipazione;
- **lettera e):** nei cinque esercizi precedenti (2018/2022) la Quadrilatero Marche Umbria Spa non ha prodotto un risultato negativo in alcuno degli anni, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera f):** in continuità con l'anno 2022 e in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 1380/2022, nell'anno 2023 è proseguita l'azione di indirizzo e controllo in tema di contenimento dei costi di funzionamento anche nei confronti di Quadrilatero Marche Umbria Spa, seppur non a controllo pubblico, e, in esecuzione di quanto previsto dalla DGR n. 1380/2022, con DGR n. 125 del 07.02.2023 si è stabilito che Sviluppo Umbria Spa avrebbe dovuto sottoporre, entro il 28.02.2023, al Servizio regionale *Indirizzo e controllo società partecipate, agenzie e enti strumentali* al fine di una condivisione la proposta di indirizzi da formulare nei confronti della Società per il contenimento dei costi di funzionamento e di monitoraggio dei risultati tempo per tempo registrati. Per l'anno 2024 si prevede che Sviluppo Umbria Spa debba nuovamente proporre, nei primissimi giorni dell'anno 2024, quale azione di razionalizzazione e previa condivisione con la Regione Umbria e con i soci, a Quadrilatero Marche Umbria Spa, indirizzi per il contenimento dei costi di funzionamento declinati coerentemente con la tipologia dell'attività e delle finalità della partecipazione e di attivare le conseguenti azioni di monitoraggio e controllo estese anche alla più ampia situazione economico, finanziaria e patrimoniale, volte a prevenire/risolvere eventuali situazioni di crisi aziendali;
- **lettera g):** la Regione Umbria non ha riscontrato la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 in quanto non possiede partecipazioni in società o non ha enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Quadrilatero Marche Umbria Spa, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;

Esiti della revisione periodica

Gli esiti della revisione periodica prevedono per Quadrilatero Marche Umbria Spa il mantenimento della partecipazione con richiesta a Sviluppo Umbria Spa di proporre, nei primissimi giorni dell'anno 2024, quale azione di razionalizzazione e previa condivisione con la Regione Umbria e con i soci, a Quadrilatero Marche Umbria Spa indirizzi per il contenimento dei costi di funzionamento declinati coerentemente con la tipologia dell'attività e delle finalità della partecipazione e di attivare le conseguenti azioni di monitoraggio e controllo estese anche alla più ampia situazione economico, finanziaria e patrimoniale, volte a prevenire/risolvere eventuali situazioni di crisi aziendali. L'azione di razionalizzazione in argomento dovrà realizzarsi entro il 31.12.2024;

SASE SPA (Ind_2)

La "Società per il potenziamento e la gestione dell'aeroporto regionale umbro S. Egidio SpA", in sigla Sase Spa, è stata costituita in data 14.12.1977, su iniziativa del Comune di Perugia, con un azionariato formato da Enti locali, istituzioni pubbliche e privati. Con convenzione stipulata in data 22.10.2009 tra l'ENAC e la SASE Spa è stato formalizzato l'affidamento in concessione alla SASE Spa della gestione totale dell'aeroporto di Perugia per 20 anni. I servizi erogati dalla SASE Spa riguardano l'assistenza ai passeggeri e agli equipaggi per le compagnie che operano a livello nazionale ed internazionale. Il "prodotto" della SASE Spa consiste quindi nell'erogazione di "servizi di

assistenza a terra" come previsto dal D.Lgs. n. 18 del 1999. La Regione Umbria partecipa indirettamente per il tramite di Sviluppo Umbria Spa con una quota pari al 72,65% (92,30% quota di partecipazione della Regione Umbria in Sviluppo Umbria Spa x 78,71% quota di partecipazione di Sviluppo Umbria Spa in Sase Spa) esercitando così un controllo solitario.

Rispetto alle previsioni dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 si evidenzia quanto segue:

- **lettera a):** l'attività svolta dalla società in argomento rientra nell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 in quanto finalizzata alla produzione di un servizio di interesse generale, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera b):** il numero medio dei dipendenti al 31.12.2022 è di 35, mentre il numero degli amministratori è di 5, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera c):** la Regione Umbria non possiede partecipazioni in società o non ha enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Sase Spa, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera d):** nel triennio precedente (2020/2022) Sase Spa ha conseguito un fatturato medio superiore ad un milione di euro, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera e):** nei cinque esercizi precedenti (2018/2022) Sase Spa ha prodotto un risultato negativo negli anni 2019/2020, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione (verifica facoltativa visto che Sase Spa svolge un servizio di interesse generale);
- **lettera f):** in continuità con l'anno 2022 e in attuazione dell'azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento prevista dalla DGR n. 1380/2022, nell'anno 2023 è proseguita l'azione di indirizzo e controllo in tema di contenimento delle spese di funzionamento così come prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 e con DGR n. 125 del 07.02.2023 e DGR n. 416 del 26.04.2023 sono stati assegnati, previa condivisione tra i soci delle rispettive società, per il periodo 2023/2025, alle società controllate direttamente ed indirettamente dalla Regione Umbria obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali, il cui raggiungimento dovrà essere verificato al termine dei rispettivi esercizi. Sulla base dell'analisi economico-finanziaria, effettuata attraverso la semestrale e il forecast 2023 trasmessi da Sase Spa, dalla quale si è riscontrata la previsione di chiusura dell'esercizio con un risultato d'esercizio positivo e nessun problema di cash flow e di liquidità, e considerati i risultati della verifica, in via previsionale sulla base del forecast 2023, del raggiungimento degli obiettivi di cui alle predette DGR n. 125/2023 e n. 416/2023 e quelli dello studio di spending review anni 2019/2023, si prevede con il presente atto l'azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento e si procederà, subito dopo l'adozione del presente atto, a determinare e assegnare alla Società, per il periodo 2024/2026 e previa condivisione con gli altri soci, gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali, in continuità con quelli previsti per il periodo 2023/2025, apportando eventuali adeguamenti che si dovessero rendere necessari per la tipologia della società in argomento e dell'attività svolta;
- **lettera g):** la Regione Umbria non ha riscontrato la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 in quanto non possiede partecipazioni in società o non ha enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Sase Spa, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;

Esiti della revisione periodica

Gli esiti della revisione periodica prevedono per Sase Spa il mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) da realizzarsi entro il 31.12.2024;

UMBRIAFIERE SPA (Ind_3)

Umbriafiére Spa gestisce il centro fieristico regionale, è riconosciuta come Ente fieristico regionale ed opera prevalentemente nei seguenti ambiti: fieristico espositivo, convegnistico-congressuale, meeting aziendali, concorsi pubblici. Nello specifico la società ha per oggetto, tra l'altro:

- l'esercizio dell'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali;
- la gestione di spazi fieristici in proprietà e di terzi, con relative locazioni e sub-locazioni parziali correlate a tutti i servizi ad essi connessi;
- l'organizzazione e la commercializzazione di servizi permanenti di informazione sul mercato a favore delle imprese a carattere locale e nazionale e relative associazioni di categoria;
- la locazione a terzi di spazi per manifestazioni fieristiche, iniziative istituzionali, commerciali e sociali;
- la fornitura di servizi inerenti all'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze, workshop e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali;
- la pubblicazione di cataloghi, programmi periodici, comunicati e stampati relativi e connessi alle manifestazioni.

La Regione Umbria partecipa indirettamente per il tramite di Sviluppumbria Spa con una quota pari al 46,15% (92,30% quota di partecipazione della Regione Umbria in Sviluppumbria Spa x 50,00% quota di partecipazione di Sviluppumbria Spa in Umbriafiére Spa) e insieme agli altri soci, tutti pubblici, svolge indirettamente un controllo congiunto.

Rispetto alle previsioni dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 si evidenzia quanto segue:

- **lettera a):** l'attività svolta da Umbriafiére Spa rientra nell'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 in quanto finalizzata alla gestione di spazi fieristici e all'organizzazione di eventi fieristici, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera b):** il numero medio dei dipendenti al 31.12.2022 è di 4, mentre il numero degli amministratori è di 3, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera c):** la Regione Umbria non possiede partecipazioni in società o non ha enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Umbriafiére Spa, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera d):** nel triennio precedente (2020/2022) Umbriafiére Spa ha conseguito un fatturato medio superiore ad un milione di euro, pertanto non necessita di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera e):** nei cinque esercizi precedenti (2018/2022) Umbriafiére Spa ha prodotto un risultato negativo nell'anno 2020, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera f):** in continuità con l'anno 2022 e in attuazione dell'azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento prevista dalla DGR n. 1380/2022, nell'anno 2023 è proseguita l'azione di indirizzo e controllo in tema di contenimento delle spese di funzionamento così come prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 e con DGR n. 125 del 07.02.2023 e DGR n. 416 del 26.04.2023 sono stati assegnati, previa condivisione tra i soci delle rispettive società, per il periodo 2023/2025, alle società controllate direttamente ed indirettamente dalla Regione Umbria obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali, il cui raggiungimento dovrà essere verificato al termine dei rispettivi esercizi. Sulla base dell'analisi economico-finanziaria, effettuata

attraverso la semestrale e il forecast 2023 trasmessi da Umbriafiore Spa, dalla quale si è riscontrata la previsione di chiusura dell'esercizio con un risultato d'esercizio positivo e nessun problema di cash flow e di liquidità, e considerati i risultati della verifica, in via previsionale sulla base del forecast 2023, del raggiungimento degli obiettivi di cui alle predette DGR n. 125/2023 e n. 416/2023 e quelli dello studio di spending review anni 2019/2023, si prevede con il presente atto l'azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento e si procederà, subito dopo l'adozione del presente atto, a determinare e assegnare alla Società, per il periodo 2024/2026 e previa condivisione con gli altri soci, gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali, in continuità con quelli previsti per il periodo 2023/2025, apportando eventuali adeguamenti che si dovessero rendere necessari per la tipologia della società in argomento e dell'attività svolta;

- **lettera g):** la Regione Umbria non ha riscontrato la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 in quanto non possiede partecipazioni in società o non ha enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Umbriafiore Spa, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;

Esiti della revisione periodica

Gli esiti della revisione periodica prevedono per Umbriafiore Spa il mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) da realizzarsi entro il 31.12.2024;

Partecipazioni indirette detenute tramite l'Azienda Unità Sanitaria Locale (USL) 1 Umbria: ISTITUTO CLINICO TIBERINO SPA (Ind_4)

L'Istituto clinico tiberino Spa ha per oggetto sociale la gestione di servizi nel settore sanitario, ivi inclusa la consulenza, la formazione, la ricerca e la sperimentazione, il tutto anche attraverso l'acquisizione in appalto e/o in concessione e/o altra forma negoziale o amministrativa, nei confronti di Enti pubblici ovvero di soggetti privati e può compiere tutte le operazioni mobiliari immobiliari e finanziarie ritenute necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società opera ai sensi dell'art. 9 bis (Sperimentazioni gestionali) del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992, il quale prevede al comma 1 che *"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato"*, ed è a partecipazione mista pubblico-privata.

La Regione Umbria partecipa indirettamente in Istituto clinico tiberino Spa per il tramite dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (USL) 1 Umbria, organismo soggetto a controllo da parte della Regione Umbria, la quale, al 31.12.2022, possiede una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 40,20%, mentre il Comune di Umbertide possiede una quota di partecipazione pari al 10,80% e il socio privato una quota di partecipazione di maggioranza pari al 49,00%.

L'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che *"le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"*, pertanto l'Istituto clinico tiberino Spa non è soggetta all'applicazione dell'art. 4 e di conseguenza dell'**art. 20, comma 2, lettera a)** sempre del medesimo decreto.

Con riferimento invece alle previsioni delle **lettere b), c), d), e), f), g)** si evidenzia quanto segue:

- **lettera b):** il numero medio dei dipendenti al 31.12.2022 è di 104, mentre il numero degli amministratori è di 7, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera c):** la Regione Umbria non possiede partecipazioni in società o non ha enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Istituto clinico tiberino Spa, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;

- **lettera d):** nel triennio precedente (2020/2022) Istituto clinico tiberino Spa ha conseguito un fatturato medio superiore ad un milione di euro, pertanto non necessita di un'azione di razionalizzazione;
- **lettera e):** nei cinque esercizi precedenti (2018/2022) Istituto clinico tiberino Spa ha prodotto un risultato negativo negli anni 2020/2021/2022;
- **lettera f):** in continuità con l'anno 2022 e in attuazione dell'azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento prevista dalla DGR n. 1380/2022, nell'anno 2023 è proseguita l'azione di indirizzo e controllo in tema di contenimento delle spese di funzionamento così come prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 e con DGR n. 125 del 07.02.2023 e DGR n. 416 del 26.04.2023 sono stati assegnati, previa condivisione tra i soci delle rispettive società, per il periodo 2023/2025, alle società controllate direttamente ed indirettamente dalla Regione Umbria obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali, il cui raggiungimento dovrà essere verificato al termine dei rispettivi esercizi. Sulla base dell'analisi economico-finanziaria, effettuata attraverso la semestrale e il forecast 2023 trasmessi da Istituto clinico tiberino Spa, dalla quale si è riscontrata la previsione di chiusura dell'esercizio con un risultato d'esercizio positivo e nessun problema di cash flow e di liquidità, e considerati i risultati della verifica, in via previsionale sulla base del forecast 2023, del raggiungimento degli obiettivi di cui alle predette DGR n. 125/2023 e n. 416/2023 e quelli dello studio di spending review anni 2019/2023, si prevede con il presente atto l'azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento e si procederà, subito dopo l'adozione del presente atto, a determinare e assegnare alla Società, per il periodo 2024/2026 e previa condivisione con gli altri soci, gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016 e su altri aspetti economico-finanziari e gestionali, in continuità con quelli previsti per il periodo 2023/2025, apportando eventuali adeguamenti che si dovessero rendere necessari per la tipologia della società in argomento e dell'attività svolta;
- **lettera g):** la Regione Umbria non ha riscontrato la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 in quanto non possiede partecipazioni in società o non ha enti pubblici strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Istituto clinico tiberino Spa, pertanto non necessita la previsione di un'azione di razionalizzazione;

Esiti della revisione periodica

Gli esiti della revisione periodica prevedono per Istituto clinico tiberino Spa il mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) da realizzarsi entro il 31.12.2024;

Ribadito che l'operazione di ricapitalizzazione finalizzata al ripristino del capitale sociale di Istituto clinico tiberino Spa, abbattuto per effetto delle perdite registrate negli esercizi 2020 e 2021, è stata effettuata, così come previsto dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, a fronte di un business plan 2023-2027, per il quale il consulente Prof. Niccolò Persiani nel suo parere ha scritto che *"appare una progettualità idonea al risanamento della società ed a garantire il rilancio atteso"*;

Evidenziato che con riferimento alla perdita d'esercizio registrata da Istituto clinico tiberino Spa nell'anno 2022 l'Assemblea dei soci, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2022, ha deciso di non procedere con apposite operazioni di ripiano da parte dei soci riportandola così a nuovo;

Partecipazioni indirette detenute tramite l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (IZSUM), l'Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADISU), l'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 (AUSL 1), l'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 (AUSL 2), l'Agenzia Regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL), l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA Umbria), l'Azienda ospedaliera di Perugia e l'Azienda ospedaliera "Santa Maria" di Terni:

PUNTOZERO SCARL (Dir_5) (Ind_7)

Oggetto di razionalizzazione nella parte relativa alle partecipazioni dirette.

Evidenziato, infine, che, rispetto a quanto riportato a pag. 94 del Referto sull'esame del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni al 31.12.2021 adottato dalla Regione Umbria di cui alla Deliberazione n. 137/2023/VSG della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo dell'Umbria, in occasione della revisione periodica di cui alla DGR n. 1380/2022 si è provveduto, con riferimento all'individuazione di eventuali azioni di razionalizzazione di cui alle lettere c) e g) dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 (*"partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali"*), ad un'analisi delle funzioni esternalizzate dalla Regione Umbria non solo verso le società partecipate direttamente e indirettamente ma anche verso i vari organismi ed enti strumentali, individuando Umbraflor quale ente candidato ad un'eventuale incorporazione in 3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Scarl;

Ritenuto, in occasione della presente revisione periodica, di confermare i risultati della suddetta analisi non ravvisandosi la necessità di ulteriori rideterminazioni;

Visti, dunque, i seguenti esiti della revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione Umbria alla data del 31.12.2022, come risultanti dalle schede allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1):

- **Gepafin Spa (Dir_1 – Ind_5)**: mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) da realizzarsi entro il 31.12.2024;
- **Sviluppumbria Spa (Dir_2)**: mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) da realizzarsi entro il 31.12.2024;
- **3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria Scarl (Dir_3 – Ind_6)**: mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) da realizzarsi entro il 31.12.2024;
- **Umbria Tpl e mobilità Spa (Dir_4)**: mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) da realizzarsi entro il 31.12.2024;
- **Puntozero Scarl (Dir_5 – Ind_7)**: mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) da realizzarsi entro il 31.12.2024;
- **Quadrilatero Marche Umbria Spa (Ind_1)**: mantenimento della partecipazione con richiesta a Sviluppumbria Spa di proporre, nei primissimi giorni dell'anno 2024, quale azione di razionalizzazione e previa condivisione con la Regione Umbria e con i soci, a Quadrilatero Marche Umbria Spa indirizzi per il contenimento dei costi di funzionamento declinati coerentemente con la tipologia dell'attività e delle finalità della partecipazione e di attivare le conseguenti azioni di monitoraggio e controllo estese anche alla più ampia situazione economico, finanziaria e patrimoniale, volte a prevenire/risolvere eventuali situazioni di crisi aziendali. L'azione di razionalizzazione in argomento dovrà realizzarsi entro il 31.12.2024;
- **Sase Spa (Ind_2)**: mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) da realizzarsi entro il 31.12.2024;
- **Umbriafiore Spa (Ind_3)**: mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) da realizzarsi entro il 31.12.2024;
- **Istituto clinico tiberino Spa (Ind_4)**: mantenimento della partecipazione con azione di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f) da realizzarsi entro il 31.12.2024;

Evidenziato che la predetta revisione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette al 31.12.2022 e il relativo piano di razionalizzazione sono rispettosi delle indicazioni della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo dell'Umbria, la quale prevede che:

- il mantenimento di partecipazioni societarie deve trovare idonea motivazione non soltanto sotto il profilo della stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali, ma anche in base alle risultanze di un'analisi economico-finanziaria della partecipata (si veda Relazione sulla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018 dagli Enti pubblici della Regione Umbria (Deliberazione n. 25/2021/VSGO));
- l'adozione di un'azione di razionalizzazione finalizzata al contenimento dei costi di funzionamento di cui alla predetta lett. f) dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 deve presupporre una preventiva analisi delle vicende economico-finanziarie della partecipata (si veda Relazione sulla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018 dagli Enti pubblici della Regione Umbria (Deliberazione n. 25/2021/VSGO) e Relazione allegata alla decisione di parificazione del Rendiconto generale della Regione Umbria esercizio finanziario 2020);

Ricordato, in tale senso, che nel mese di ottobre 2023 è stata effettuata la consueta analisi della situazione economico-finanziaria delle società partecipate direttamente e indirettamente dalla Regione Umbria con la doppia finalità, come richiesto dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo dell'Umbria, sia di avere contezza, con tempestività e in anticipo rispetto all'approvazione dei relativi bilanci, della situazione contabile, gestionale ed organizzativa delle società, nonché dei possibili squilibri economico-finanziari e del loro potenziale impatto sul bilancio regionale, sia di fornire gli elementi utili per le decisioni di cui al precedente capoverso che si sarebbero dovute assumere in occasione della revisione periodica delle partecipazioni regionali da adottare entro il 31.12.2023;

Precisato che la predetta analisi della situazione economico-finanziaria delle società controllate dalla Regione Umbria, effettuata attraverso le semestrali e i forecast 2023 da queste ultime trasmessi così come previsto dal Piano di governance delle società partecipate di cui alla DGR n. 824 del 23.07.2018, ha dato i seguenti esiti:

- dall'analisi delle semestrali non si sono evidenziate criticità, infatti i risultati del primo semestre sono positivi e, per 3A Parco tecnologico agroalimentare Scarl e Sase Spa, addirittura maggiori rispetto alle previsioni annue di Budget 2023;
- i risultati di forecast 2023 sono tutti positivi e evidenziano con riferimento:
 - alle società controllate direttamente, quali Sviluppumbria Spa e Puntozero Scarl, un miglioramento rispetto alle previsioni di Budget 2023;
 - a Gepafin Spa e 3A Parco tecnologico agroalimentare Scarl, un allineamento rispetto alle previsioni di Budget 2023;
 - a Umbria Tpl e mobilità Spa, le medesime previsioni del Piano di risanamento ex art. 67 L.F.;
 - alle società controllate indirettamente dalla Regione Umbria, Istituto clinico tiberino Spa e Umbriafiore Spa un significativo miglioramento rispetto alle previsioni di Budget 2023;
 - a Sase Spa, una diminuzione rispetto alle previsioni di Budget 2023 dovuta all'incremento dei costi di marketing per le compagnie aeree conseguente all'incremento del numero dei passeggeri rispetto alle previsioni;
- in tema di cash flow la quasi totalità delle società registrano cash flow negativi, semestrali e annuali, ampiamente recuperati dalle disponibilità di cassa;
- il costo del personale stimato per l'anno 2023 risulta, rispetto:
 - a quello registrato nell'anno 2022, in linea per Gepafin Spa, 3A Parco tecnologico agroalimentare Scarl, Puntozero Scarl, Sviluppumbria Spa, Istituto clinico tiberino Spa, Umbriafiore Spa e in aumento per Umbria Tpl e mobilità Spa e Sase Spa;

- a quello previsto nel Budget/Bilancio di previsione 2023, in linea per Gepafin Spa, Sviluppumbria Spa, Puntozero Scarl, Umbriafiore Spa, 3A Parco tecnologico agroalimentare Spa e Umbria Tpl e mobilità Spa e in aumento per Istituto clinico tiberino Spa e Sase Spa;
- a livello previsionale, sulla base dei dati di Forecast 2023, gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento e di redditività assegnati con DGR n. 125/2023 e DGR n. 416/2023 alle società direttamente e indirettamente controllate dalla Regione Umbria, di cui all'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, sono mediamente raggiungibili per il 69,17%;
- un'attività di spending review con riferimento ai costi per relazioni pubbliche, mostre, convegni, spese di studi e consulenza, missioni, formazione, acquisto, manutenzione, noleggio e autovetture, relativa al quadriennio 2019/2023:
 - significativa, per Gepafin Spa, Sviluppumbria Spa, Istituto clinico tiberino Spa e Umbriafiore Spa;
 - leggera, per 3A Parco tecnologico agroalimentare Scarl e Puntozero Scarl;
- un aumento fisiologico delle spese sopra elencate dovuto al rilancio e al potenziamento delle rispettive attività da parte di Umbria Tpl e mobilità Spa e Sase Spa;
- risulta confermata l'appropriatezza, la tempestività ed efficacia dei controlli e degli interventi di risanamento attuati nel triennio 2020/2022, peraltro estremamente gravosi e complessi, sul sistema delle partecipazioni regionali, nonché un miglioramento sostanziale e strutturale delle gestioni, in grado di traguardare positivamente l'esercizio 2023;
- emerge con riferimento alla generalità delle società partecipate l'equilibrio economico-finanziario e la sostenibilità delle gestioni accompagnati da una buona capacità della nuova governance, concordemente con il socio Regione e con le relative strutture tecniche, di far fronte alle notevoli complessità gestionali incontrate nel corso dell'anno 2023, individuando e mettendo in atto le opportune misure o valutando le azioni di miglioramento;

Evidenziato conseguentemente che la decisione del mantenimento delle partecipazioni societarie ha trovato idonea motivazione nelle risultanze dell'analisi economico-finanziaria delle società controllate effettuata sulla base dei dati delle semestrali e dei rispettivi forecast 2023, le quali non hanno rilevato criticità particolari riportando una situazione di equilibrio economico-finanziario;

Specificato che il Piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d) L.F. di Umbria TPL e mobilità Spa, il Piano di risanamento e sviluppo 2022-2024 di Sase Spa e il Business plan 2023-2027 di Istituto clinico tiberino Spa rappresentano ulteriori strumenti di supporto alla predetta analisi economico-finanziaria;

Specificato, altresì, che, con riferimento alle società partecipate indirettamente per il tramite di Gepafin Spa, le previsioni del contratto di vendita a termine di quota sociale e i relativi patti parasociali garantiscano pienamente l'attività di monitoraggio da parte di Gepafin Spa della situazione economico-finanziaria delle società finanziate e della redditività del finanziamento concesso;

Evidenziato, altresì, che l'adozione dell'azione di razionalizzazione finalizzata al contenimento dei costi di funzionamento di cui alla lett. f) dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 ha trovato idonea motivazione sia nelle predette risultanze dell'analisi economico-finanziaria delle società controllate, sia negli esiti della verifica, seppur in via previsionale sulla base dei forecast 2023, del raggiungimento degli obiettivi di cui alle DGR n. 125/2023 e n. 416/2023 e in quelli dello studio di spending review anni 2019/2023, che sono stati caratterizzati da un'attenta disamina dei costi specifici di funzionamento di ogni singola società partecipata;

Evidenziato, infine, che si è prevista l'adozione dell'azione di razionalizzazione finalizzata al contenimento dei costi di funzionamento di cui alla lett. f) dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 per tutte le società partecipate, declinata coerentemente con la tipologia dell'attività e delle finalità della partecipazione, in quanto ritenuta fondamentale al fine di garantire una gestione ispirata ai principi di efficienza, efficacia ed economicità da parte di queste ultime;

Sottolineato che la Regione Umbria potrà beneficiare di una gestione ispirata ai principi di efficienza, efficacia ed economicità da parte delle società partecipate sia per l'impatto degli eventuali squilibri economico-finanziari sul proprio bilancio, sia per il fatto che, soprattutto con riferimento alle società

che operano in regime di *in house providing*, è tenuta a corrispondere un corrispettivo previsto per le prestazioni svolte tale da consentire la copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti;

Ricordato che di tutto quanto sopra, inoltre, la Presidente della Regione Umbria ha reso apposita dettagliata informazione alla Giunta regionale in data 06.12.2023 e a seguire verrà resa alle singole società analizzate e ai soci di ognuna di esse rispondendo così alle esigenze sottese alle previsioni del D.Lgs. n. 175/2016 come rilevato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo dell'Umbria in occasione del Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Umbria esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022;

Ricordato, inoltre, che l'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che "in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4"

Vista, dunque, la "Relazione sull'attuazione dei precedenti Piani di razionalizzazione di cui agli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 175/2016", allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2), con la quale si provvede a relazionare sullo stato di realizzazione, alla data di adozione del presente atto, delle azioni di razionalizzazione previste con i precedenti piani di razionalizzazione redatti, dapprima, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e, successivamente con frequenza annuale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

Ricordato, infine, l'art. 30 del D.Lgs. n. 201 del 23.12.2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) recante "*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*", il quale prevede che "1. *I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori....* 2. *La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.* 3. *In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*";

Vista la missiva prot. n. 270013 del 24.11.2023 a firma della Dirigente del Servizio *Indirizzo e controllo società partecipate, agenzie e enti strumentali*, con la quale si provvedeva ad informare il Servizio *Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico locale* al fine di garantire la contestualità degli atti di competenza dei richiamati Servizi, lasciando al medesimo Servizio *Infrastrutture per la mobilità e il trasporto pubblico locale* ogni valutazione in tema di applicabilità della predetta norma alla Regione Umbria in materia di trasporto pubblico locale, che il Servizio *Indirizzo e controllo società partecipate, agenzie e enti strumentali* era in corso di predisposizione dell'istruttoria per la Giunta regionale al fine di approvare prima delle festività natalizie l'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 22/12/2023

Il responsabile del procedimento

- Laura Filonzi

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 22/12/2023

Il dirigente del Servizio

Indirizzo e controllo delle Società
partecipate, Agenzie e enti strumentali

- Laura Filonzi

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 22/12/2023

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CULTURA, TURISMO
- Luigi Rossetti

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

Il Presidente Donatella Tesei ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 22/12/2023

Presidente Donatella Tesei

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
